

Procedura aperta n. 102/2023

Quesito del 18.01.2024

Quesito n. 1

Il cd Principio dell'accesso al mercato, art 3, prevede che le Stazioni Appaltanti debbano favorire il più possibile l'accesso al mercato degli Operatori Economici, nel rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità (art 97 Cost.)

Il nuovo Codice degli appalti nasce per consentire al maggior numero di soggetti di partecipare alle procedure di gara, mirando quindi a ridurre tutti quei limiti di accesso che non consentirebbero la totale partecipazione di svariati Operatori Economici .

Per quanto sopra e previo esercizio del potere in autotutela, Voglia il Responsabile Unico del Progetto modificare/integrare/annullare, previa sospensiva e rimessione in termini la procedura aperta in oggetto al fine di consentire la partecipazione di tutti gli operatore economici, considerando che il possesso del 30% dei lavoratori disabili ovvero svantaggiati, rappresenta un requisito estremamente limitativo soprattutto tenendo conto del del principio "favor participationis".

Risposta n. 1

La possibilità di riservare le procedure di gara a determinati operatori economici è prevista dall'art. 20, paragrafo 1 della Direttiva U.E. 2014/24 (recepito dapprima all'art. 112 d. lgs. 50/2016 e riprodotto senza modifiche dall'art. 61 del nuovo codice). L'esatto perimetro operativo della norma è stato definito dalla storica sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Sez. V, 6 ottobre 2021, C-598/19), che subordina tale facoltà al rispetto di **due** condizioni **cumulative** dalla stessa norma elencate: **da una parte** che i partecipanti alla procedura siano lavoratori protetti o operatori economici il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate e **dall'altra**, che almeno il 30% del personale di tali lavoratori e operatori economici sia costituito da tali persone.

La limitazione della concorrenza è prevista pertanto dallo stesso legislatore comunitario ed è legittimata in quanto preordinata a tutelare determinate categorie di soggetti che hanno maggiori difficoltà di ingresso nel mondo del lavoro, è di tutta evidenza che la finalità dell'appalto bandito dalla Città è in linea con il duplice obiettivo di tutelare particolari situazioni soggettive di svantaggio e di riconoscere la possibilità di partecipare alle procedure di gara fuori da logiche di concorrenza "pura".

Sulla base di tali premesse questa Amministrazione ha impostato gli atti di gara, pertanto si riconferma la riserva come espressamente prevista nella documentazione pubblicata.